DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001521	**30/07/2026**

OGGETTO: AGRU – Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2026 (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001797 DEL 27/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
ASSENTE	*Firmato Digitalmente il 29/07/2026 17:41* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 30/07/2026 13:50 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 30/07/2026 13:40* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 30/07/2026 13:51
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AGRU – Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2026 (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- in data 02/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL 02/11/2022 per il personale del comparto non dirigente con cui sono stati ridefiniti i fondi contrattuali del comparto, ora disciplinati dagli art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro";
- con Deliberazione n. 771/2023, sono stati rideterminati i fondi anno 2022, ai sensi dell'art. 101 del nuovo CCNL 02/11/2022;
- sulla scorta della precedente, con Delibera n. 2491/2023, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa del comparto riferiti all'anno 2023, positivamente certificati dal Collegio Sindacale con verbale n. 47/2023;
- con delibera n. 2383 del 15/11/2024 sono stati rideterminati i fondi del trattamento accessorio del personale del comparto degli anni 2021, 2022 e 2023 e si è provveduto alla costituzione provvisoria dei fondi contrattuali dell'anno 2024 (ex art. 102 e 103 CCNL 2019-2021) su cui è stata acquisita la certificazione positiva del Collegio Sindacale, giusto verbale n. 78 del 9/12/2024, acquisito al protocollo generale n. 87521 del 10/12/2024;
- con delibera n. 1287 del 23/06/2025 sono stati determinati a consuntivo i fondi del trattamento accessorio del Comparto relativi all'anno 2024 e con successiva DDG n. 1526 del 29/07/2025 sono stati costituiti i fondi provvisori riferiti all'anno 2025, assistiti dalla relativa certificazione del collegio sindacale, giusta verbale n. 3 del 16/12/2025, acquisito al protocollo generale n. 96444 del 17/12/2025;

Dato atto che:

- in data 27/10/2025 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Sanità che agli artt. 63 e 64 ha stabilito specifici incrementi contrattuali dei fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 2/11/2022 di cui sono state confermati utilizzi e modalità di costituzione. In particolare:
 - ✓ l'art. 63, comma 2, del CCNL 27/10/2025 ha stabilito che "*A decorrere dall'1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 45,15 pro-capite annui, applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021.*"
 - ✓ l'art. 64, comma 2, del ridetto CCNL ha disposto che "*A decorrere dall' 1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 54,95 pro-capite annuo, applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021.*"
- con delibera n. 1059 del 22/05/2026 sono stati determinati a consuntivo i Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente del Comparto Sanità anno 2025, validati dal collegio sindacale con verbale n. 19 del 21/07/2026.

Preso atto della disciplina di riferimento succedutasi negli anni dal 2010 a tutt'oggi:

- Art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;

- Art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 27-12-2013;
- Art. 1, comma 236, della Legge n. 208 del 28-12-2015;
- Art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;
- Art. 11, comma 1, D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
- Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019 e ss.mm.ii.;

- in particolare, l'art. 11 del d.l. 35/2019 è stato, da ultimo, modificato dal D.L. 183/2020 e dalla l. 234/2021, che prevede, tra l'altro, nuove modalità per la determinazione dei fondi anno 2022; la norma, così novellata, stabilisce che *"A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva*".

Preso, altresì, atto dei chiarimenti forniti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 e, in particolare:

- della nota prot.n.179877 del 01/09/2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha formulato il proprio parere in merito all'applicazione dell'art. 11 del DL n. 35/2019;
- del documento prot.n. 20/186/CR4ter/C7 del 22/10/2020 con il quale il tavolo tecnico della Conferenza delle Regioni, sulla base del predetto parere prot.n.179877/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito ulteriori indicazioni applicative circa la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del Personale delle Aziende ed Enti del SSN in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n.35/2019, convertito nella legge n. 60/2019, evidenziando, in particolare, gli elementi sostanziali da considerare in fase di predisposizione dei fondi contrattuali;

Considerato che, in sede di costituzione provvisoria dei fondi del trattamento accessorio del personale dell'anno 2026, l'incremento di cui all'art. 11, DL 35/2019 è riportato nell'importo calcolato per l'anno 2025 e che, ai fini della sua corretta quantificazione, sulla scorta delle indicazioni sopra richiamate, si procederà – a consuntivo - , sulla base delle estrazioni dalla banca dati fornite dalla software house aziendale con i valori del personale al 31/12/2025, applicando il metodo dei cedolini paga suggerito dal Mef con circolare prot. 179877 del 7/8/2020;

Preso atto:
- della DDG n. 398 del 09/04/2026 recante "*Accordo tra Regione Puglia e OO.SS. del Comparto Sanità del 09/04/2025. Risorse "indennità di pronto soccorso" di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, come integrata dall'art. 1, comma 526, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 1, comma 323 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 e s.m.i. Conguaglio anni 2023, 2024 e 2025 e quantificazione risorse anno 2026*" con cui la Regione Puglia ha ripartito in via previsionale le risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso per il comparto per l'anno 2026 precisando che tale stanziamento ha valenza esclusivamente tecnico-contabile, ai soli fini dell'effettuazione delle regolari iscrizioni nei bilanci d'esercizio delle Aziende/Enti del SSR per l'annualità 2026 e, pertanto, non costituisce titolo all'erogazione;
- Che l'importo stanziato in favore dell'ASL Bari con la DGR di cui alla precedente alinea ammonta a complessivi € 3.685.805,05, al lordo di oneri al 37%;
- Che, come specificato nella medesima DGR, il riparto definitivo tra le Aziende ed Enti del SSR delle risorse spettanti alla Regione Puglia per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso per l'anno 2026 resta subordinata alla eventuale sottoscrizione di nuovi accordi sindacali;

Visto l'art. 103 comma 5 lett. d) del CCNL 02/11/2022 per il quale "*Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno, … d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (…)*" [1];

Ritenuto, per quanto innanzi esposto:
- di dover procedere alla determinazione dei fondi provvisori del trattamento accessorio del personale del Comparto dell'anno 2026, ai sensi degli artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021, come modificati e integrati dagli

[1] In particolare, in ordine agli incentivi tecnici, cfr. deliberazione Corte dei Conti – sezione delle autonomie - n. 6/SEZAUT/2018/QMIG secondo cui "*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*". Sul punto, v. anche il parere del MEF-RGS prot. 225928 del 12/09/2023-U in ordine all'applicazione dell'art. 45, comma 4, d.lgs. 36/2023. Sui limiti di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, cfr. deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 18/SEZAUT/2024/QMIG. Sui criteri di liquidazione degli incentivi tecnici, cfr. D.D.G.n. 929/2024 con cui ASL BA ha approvato il regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ex art 45 d.lgs. 36/2023, come recentemente integrato giusta DDG n. 933 del 07/05/2025.

artt. 63 e 64 del CCNL 2022/2024 del 27/10/2025, la cui consistenza è provvisoriamente determinata nella stessa misura dei fondi dell'anno 2025, fatti salvi:

- la determinazione a consuntivo degli incrementi di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria);
- la assegnazione delle risorse incrementative di cui all'art. 103 c. 8 – art. 107 c. 4 del CCNL 03/11/2022, per le quali si resta in attesa di indicazioni regionali;
- gli incrementi variabili di cui all'art. 103 c. 5 lett. d);

Dato atto, pertanto, che i fondi per il trattamento accessorio del personale del Comparto (artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021 e artt. 63 e 64 CCNL 2022/2024) relativi all'anno 2026 risultano provvisoriamente costituiti come da allegato "A" - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento- e che complessivamente ammontano, al netto di oneri sociali e IRAP, come di seguito:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 102 CCNL 2019/2021	€ 31.722.816,35
- Fondo premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2019/2021	€ 31.046.235,94
Totale Fondi provvisori del Comparto anno 2026	**€ 62.769.052,29**

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

- di procedere alla determinazione dei fondi provvisori del trattamento accessorio del personale del Comparto dell'anno 2026, ai sensi degli artt. 102 e 103 CCNL 2019-2021, la cui consistenza è provvisoriamente determinata nella stessa misura dei fondi dell'anno 2025, fatti salvi:
 - la determinazione a consuntivo degli incrementi di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria);
 - la assegnazione delle risorse incrementative di cui all'art. 103 c. 8 – art. 107 c. 4 del CCNL 03/11/2022, per le quali si resta in attesa di indicazioni regionali;
 - gli incrementi variabili di cui all'art. 103 c. 5 lett. d).

- di stabilire che la consistenza dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Comparto Sanità, per l'anno 2026, è provvisoriamente determinata come riportato nei prospetti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che complessivamente ammontano, al netto di oneri sociali e IRAP a carico azienda, come di seguito:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 102 CCNL 2019/2021	€ 31.722.816,35
- Fondo premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2019/2021	€ 31.046.235,94
Totale Fondi provvisori del Comparto anno 2026	**€ 62.769.052,29**

- di dare atto che i fondi sono determinati secondo la metodologia di costituzione dei Fondi del Trattamento Economico Accessorio di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 2/11/2022, come modificati e integrati dagli artt. 63 e 64 del CCNL 2022/2024 del 27/10/2025, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019, escludendo dal rispetto del limite soglia anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro e in coerenza con l'art. 11 del d.l. 35/2019, la Circolare Mef/Rgs n. 179877 del 01.09.2020;

- di riservarsi, con riferimento alla determinazione dei fondi relativi al presente provvedimento, di effettuare modifiche e/o integrazioni ai presenti Fondi a seguito di eventuali sopraggiunte disposizioni contrattuali, normative, interpretative della Corte dei Conti o del Mef o di altri organi istituzionali, o a diverse disposizioni regionali o nazionali in materia;

- di trasmettere copia della presente Deliberazione, alla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie nonché al Collegio Sindacale per la certificazione di competenza ai sensi dell'art. 40-bis, D.lgs. 165/2001;

- di trasmettere copia della presente alle OO.SS. rappresentative del Comparto Sanità;

- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001.

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001521/2026

ALLEGATO A)

ANNO 2026	
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 CCNL 2019-2021)	
Somme destinate al finanziamento di:	
Indennità incarichi di funzione	368.993,00
Indennità turno unico ex art. 32 comma 5 ccnl 2022	6.850,00
Valore comune indennità qualificazione prof.le e Indennità professionale specifica	6.634.075,00
Valore fascia economica in godimento da parte del personale	24.168.582,00
Differenziale economico (solo stipendio tabellare) personale categoria D livello Super	217.024,00
Incremento € 45,15 per dipendenti al 31/12/2021 - CCNL 2022/2024 art. 63, comma 2	327.292,35
Totale Fondo provvisorio anno 2026	**31.722.816,35**

ANNO 2026	
Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 CCNL 2019-2021)	
Fondo condizioni di lavoro ed incarichi consolidato al 2022 - al netto dell'applicazione del decreto Calabria	22.249.998,00
Fondo premialità e fasce consolidato al 2022 - Al netto dell'applicazione del decreto Calabria	28.656.926,00
Trasferimento somme al fondo art. 102 destinate a:	
Indennità di funzione e coordinamento	**-368.993,00**
Indennità turno unico ex art. 32 comma 5 ccnl 2022	**-6.850,00**
Valore comune indennità qualificazione prof.le	**-6.634.075,00**
Valore fascia economica in godimento da parte del personale	**-24.168.582,00**
Totale fondo iniziale anno 2026	**19.728.424,00**
N. dipendenti in servizio al 31/12/2018	6.324,00
N. dipendenti presenti in base ai cedolini emessi anno 2025	7.165,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019*	**6.687.972,74**
Incremento pari a € 84,50 per il personale in servizio al 31/12/2018 - CCNL 2019-2021 art. 101, comma 1 - incremento art. 101, comma 1, CCNL 2019-2021, anno 2022	534.378,00
CCNL 2019-2021 art. 101, comma 2 - incremento art. 101, comma 2, CCNL 2019-2021, anno 2022	1.006.760,00
Incremento € 54,95 per dipendenti al 31/12/2021 - CCNL 2022/2024 art. 64, comma 2,	398.332,55
Finanziamento indennità PS - art. 1 c. 293 L. 234/2021 - da non storicizzare - al netto di oneri ed irap (DGR 398/2026)**	2.690.368,65
Sub totale Fondo anno provvisorio anno 2026	**31.046.235,94**
Incremento incentivi per funzioni tecniche ex art. 103 CCNL 02/11/2022 - da non storicizzare*	-
Totale Fondo provvisorio anno 2026	**31.046.235,94**

* Da determinare a consuntivo

** Da confermare a seguito di disposizioni regionali

Allegato n.ro 1) alla Proposta N.ro 0001797/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260001797 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001521 DEL 30/07/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Pastore Carmela Simona	*Firmato digitalmente il 27/07/2026 16:49*
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 28/07/2026 18:19*